

CONTRATTO DI AGENZIA

- La società xxxxxxxx., con sede in Via xxxxxxxxVerona – P.IVA e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
– in persona del Presidente, Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
di seguito anche la “**Mandante**”;
da una parte

e

- La società **ERREGI RAPPRESENTANZE GENERALI di Carlo Guido e figlio s.a.s.** con sede

in Via crestani 4, 13900 Biella, nella persona del socio accomandatario Guido Giovanni, nato a Biella, il 24/11/1960, residente in Via Boglietti 1, 13051, Biella, cod. fisc. e p. iva 01595550029, di seguito anche l’“**Agente**”;

dall’altra parte

(d’ora innanzi congiuntamente definite le “**Parti**”) convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSE

A. La società xxxxxxxxl. ha ideato e realizzato un prodotto complesso (di seguito il “**Prodotto**”), meglio descritto al successivo punto 2, volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per produzione (di seguito “**l’Impianto**”).

B. L’Agente è interessato a promuovere la vendita del Prodotto in nome e per conto della Mandante, la quale si è dichiarata disponibile a conferire all’Agente il relativo incarico alle condizioni e secondo i termini dedotti nel presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra identificate, convengono quanto segue.

1. Premesse

1.1 Le premesse, così come gli allegati tutti al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Oggetto

2.1 Con il presente contratto, la Mandante conferisce all’Agente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di impianti per produzione di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, oggetto del presente mandato di vendita deve intendersi solo ed esclusivamente il Prodotto della Mandante, senza estensione alcuna agli eventuali altri prodotti eventualmente commercializzati, oggi come in futuro, dalla Mandante.

3. Territorio e clientela

3.1 L’incarico di cui al precedente punto 2 si estende a tutto il territorio nazionale (di seguito il “**Territorio**”), nei confronti della clientela interessata a realizzare impianti di produzione xxxxxxxx.

4. Obblighi dell’Agente

4.1 L’Agente dovrà promuovere la conclusione dei contratti di vendita del Prodotto secondo i seguenti criteri:

a) Far conoscere alla clientela, nel modo e nelle forme più adatte, se del caso con frequenti e sistematiche visite personali, il Prodotto, descrivendo le caratteristiche del Prodotto e proponendo alla clientela la sottoscrizione del contratto riprodotto sub allegato C, previa esposizione delle condizioni sospensive alla cui realizzazione è subordinata l’efficacia dei contratti stessi nonché dei principali termini e condizioni contrattuali, il tutto secondo le indicazioni generali fornite dalla Mandante.

b) L’Agente si impegna a comunicare con tempestività alla Mandante i reclami eventualmente rivoltigli dalla clientela relativi ad eventuali vizi del Prodotto e/o difficoltà esecutive nella fase di realizzazione e a seguire le indicazioni della Mandante in relazione a detti reclami, astenendosi in ogni caso dal riconoscere tali difetti, fare ammissioni, ecc.

c) L’Agente dovrà trasmettere alla Mandante immediatamente l’originale del contratto sottoscritto dal cliente.

d) L’Agente dovrà sottoporre alla clientela, ai fini della relativa sottoscrizione, i contratti e gli allegati ai contratti, predisposti in forma standardizzata dalla Mandante e dalla stessa

corrispettivo previsto per la manutenzione.

7.4 La chiusura del conto provvigionale avverrà mensilmente. L'importo delle provvigioni maturate dall'Agente verrà trasmesso unitamente all'estratto conto, entro i dieci giorni successivi a ciascuna scadenza mensile e si intenderà definitivamente approvato qualora l'Agente non muova contestazioni entro i quindici giorni successivi. Al termine del mese successivo all'invio dell'estratto conto provvigionale la Mandante provvederà al pagamento dell'importo del quale l'Agente risulterà creditore, previa emissione di regolare fattura da parte dell'Agente stesso.

7.5 Le Parti convengono che la provvigione sopra descritta è già comprensiva del compenso per il patto di riservatezza di cui al successivo articolo 12. Conformemente a quanto disposto dall'art. 1748, u.c., c.c., all'Agente non spetta il rimborso di ogni onere e spesa sostenuta nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

7.6 Ai fini del computo delle provvigioni le Parti danno espressamente atto che la vendita del Prodotto ad un determinato cliente per un determinato Impianto da realizzare in un determinato sito esaurisce il "singolo affare" di cui al precedente paragrafo 7.1 in relazione al quale, pertanto, la provvigione spetterà una sola volta, a prescindere da qualsiasi eventuale ulteriore operazione dovesse in futuro interessare l'Impianto oggetto dell'affare in questione.

M.tel- Fax e-mail:

P.iva – R.E.A. di 0 int. versato

7.7 Un'ulteriore provvigione, da concordarsi di volta in volta, spetterà all'Agente nell'ipotesi in cui, a seguito di una nuova visita da parte dell'Agente ovvero a seguito di una richiesta del cliente in tal senso, il cliente opti per un ampliamento dell'Impianto installato.

8. Imposte ed altri oneri

8.1 Le imposte ed ogni altro onere relativo alle cifre d'affari esigibili sulla provvigione dell'Agente saranno a carico dello stesso.

9 Durata del contratto - Prova – Preavviso

9.1 Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato a partire dalla data di stipula dello stesso 9.2.

9.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal

presente contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall'art. 10 dell'A.E.C.. Le Parti convengono che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di effettiva ricezione, da parte dell'Agente o del Mandante, della comunicazione di recesso ed avrà scadenza il giorno di calendario corrispondente al termine del preavviso, come sopra determinato. Ove ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, un'indennità calcolata ai sensi dell'art. 10 dell'A.E.C.

10. Intrasferibilità del contratto e clausola risolutiva

10.1 L'incarico ha natura fiduciaria e non è trasferibile né per atto tra vivi né "*mortis causa*"; non può

essere oggetto di cessione e di sub agenzia e non può essere conferito in Società neppure come apporto in associazione in partecipazione, salvo diverso specifico accordo scritto.

10.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere senza preavviso né indennità alcuna qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, dell'incarico.

10.3 La Mandante avrà diritto di recedere ovvero, a seconda dei casi, di risolvere il contratto ai sensi del 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

a) cessazione o mutamento dell'attività svolta dall'Agente;

b) assoggettamento a condanne penali per reati patrimoniali direttamente connessi all'attività svolta;

M Srl - Via - Tel. - Fax I:

.it - Cod. Fiscale e P.iva

c) violazione del patto di esclusiva a favore della Mandante;

d) gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico sulla realizzabilità dei singoli affari e all'obbligo

di corretta e completa comunicazione delle caratteristiche del Prodotto e della promozione dei contratti di appalto;

e) violazione dell'obbligo di riservatezza;

f) inattività dell'Agente prolungatasi per oltre un anno. Per inattività deve intendersi la circostanza in cui in tale arco di tempo l'Agente non abbia maturato il diritto ad alcuna provvigione.

11. Risoluzione del rapporto – Indennità per la cessazione

11.1 La risoluzione del presente contratto non interrompe le obbligazioni in corso; in particolare la Mandante riconoscerà all'Agente la provvigione su tutti gli affari trasmessi o comunque posti in essere nel corso del contratto anche se conclusi ed eseguiti dopo.

11.2 L'Agente pertanto ha diritto alla provvigione di cui al precedente articolo 7 anche per gli affari conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la cessazione del presente contratto, qualora la conclusione dell'affare sia da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto e l'affare sia concluso entro un termine ragionevole dalla cessazione del contratto stesso.

11.3 Ai fini di cui sopra, faranno fede le trattative commerciali, intraprese ma non ancora concluse a causa dell'intervenuto scioglimento del rapporto.

11.4 In presenza delle circostanze sopra richiamate, il termine "ragionevole" entro il quale l'affare deve comunque concludersi viene convenzionalmente concordato in un mese dalla cessazione del presente contratto; a tal fine le Parti espressamente considerano questo termine come soddisfacente il principio di cui al comma III dell'art. 1748 c.c. e di cui all'art. 4 dell'A.E.C..

11.5 L'Agente è tenuto a restituire alla Mandante, al momento dello scioglimento del contratto, il materiale pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione della Mandante e non svolgerà alcuna attività che possa far presumere ai terzi la prosecuzione della collaborazione con la Mandante.

11.6 Nel caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento del materiale fornito, potrà essere addebitato all'Agente il valore dello stesso.

11.7 In applicazione della direttiva comunitaria in materia, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, all'Agente viene riconosciuta, se dovuta, una indennità per lo scioglimento del contratto alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dell'A.E.C. che ha dato attuazione specifica all'art. 1751 c.c.

. versato

12. Accordo di Riservatezza

12.1 Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto la Mandante fornirà all'Agente informazioni da considerarsi confidenziali e quindi riservate. A tal fine, salva l'applicabilità delle disposizioni penali volte a tutelare l'invulnerabilità dei segreti (artt. 622 e 623 C.P.), l'Agente si obbliga a non rivelare a terzi e/o ad utilizzare per proprio o altrui favore i dati, i risultati, i processi e quant'altro costituisca informazione confidenziale di cui sia venuto comunque a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

12.2 Ai fini del precedente punto 12.1, con il termine "informazioni confidenziali" devono intendersi quelle informazioni trasmesse dalla Mandante all'Agente, o da quest'ultimo apprese in qualsiasi forma, che riguardino il Prodotto, le agevolazioni economico/fiscali relative al Prodotto, gli schemi contrattuali elaborati dalla Mandante, nonché tutte quelle informazioni espressamente qualificate come riservate/confidenziali dalla Mandante.

12.3 Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo 12 ha validità dalla data di conferimento del mandato e durerà fino a quando le informazioni confidenziali individuate ai precedenti punti 12.1. e 12.2 non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventino noti, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora tali. Il presente vincolo di riservatezza rimane valido fra le Parti anche successivamente alla risoluzione del presente contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione, fino a quando tutti gli elementi costituenti le informazioni confidenziali non siano divenuti noti e comunque per non meno di sei mesi dalla risoluzione.

12.4 Ad avvenuta risoluzione del contratto, l'Agente sarà obbligato a restituire immediatamente alla Mandante tutta la documentazione coperta da segreto ai sensi del presente articolo 12.

13. Privacy

13.1 L'Agente si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente incarico in scrupolosa osservanza degli obblighi e degli adempimenti all'uopo previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Conseguentemente l'Agente è obbligato a tenere indenne la Mandante da ogni sanzione e/o danno economico conseguente ad un illecito, illegittimo o negligente trattamento dei dati in violazione.

13.2 L'obbligo previsto a carico dell'Agente al precedente punto 13.1 rimarrà valido anche successivamente alla risoluzione del presente contratto.

14. Altre norme

14.1 Qualsiasi modifica del presente contratto deve essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.

14.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

14.3 Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo tra le Parti. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge italiana e all'accordo economico collettivo in vigore per il settore Commercio.

14.4 È facoltà della Mandante apportare variazioni al Territorio, alla clientela, ai prodotti oggetto del presente contratto e alla misura della provvigione con le modalità e i limiti di cui all'art. 2 del A.E.C.

15. Foro competente

15.1 In caso di controversia derivante dall'applicazione, interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Biella.

Elenco allegati

- A)** Descrizione Prodotto;
- B)** Modello contratto per le aziende;
- C)** Elenco dei documenti da consegnare al cliente;
- D)** Elenco della documentazione da reperire presso il cliente;
- E)** Procedura per la raccolta di informazioni presso il cliente;
- F)** Tabella per il calcolo delle provvigioni;
- G)** Elenco del materiale fornito dalla Mandante;

,

S.r.l.

(Dott.) (.....)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Agente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti del presente contratto:

4 (Obblighi dell'Agente)

6 (Esclusiva a favore della Mandante)

10 (Intrasferibilità del contratto e clausola risolutiva)

12 (Accordo di segretezza)

14.4 (Variazioni Territorio, clientela, Prodotto e provvigioni)

Verona,

L'AGENTE

(.....)

Allegato F: compenso provvigionale

1) Per gli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine, relativamente ad impianti "", spetterà all'agente una provvigione pari al x% del prezzo dell'impianto installato.

2) Per gli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine, relativamente ad impianti "", spetterà all'agente una provvigione pari al x,5% del prezzo dell'impianto installato.

3) Per ciascuna visita finalizzata effettuata dall'agente, per la quale:

- sia stata compilata in ogni sua parte la scheda raccolta dati;
- sia stato ottenuto il consenso firmato del Cliente per una visita tecnica in azienda e per l'elaborazione di un preventivo completo;

spetterà all'agente un gettone di **€ xx,00 (euro xxi/00)**.

4) Per ciascuna visita interessata effettuata dall'agente, intendendosi come tale ogni visita:

- che sia stata richiesta dal potenziale Cliente, da effettuarsi con un incaricatoxxxxxxxxxxxxx per il sopralluogo;

- per la quale sia stato consegnato il preventivo completo elaborato da xxxxxxxxxxxxxxcon i dati della scheda raccolta dati;

spetterà all'agente un gettone di **€ xx,00 (euro xxxx/00)**.

I gettoni di cui ai punti **3)** e **4)** saranno conteggiati su base mensile e liquidati contestualmente alle eventuali provvigioni di cui ai punti **1)** e **2)**, secondo le modalità previste dall'articolo **7.4** del presente contratto.